

N. R.G. 547/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 547/2015

tra

**[REDACTED]**, con il patrocinio dell'avv. FEDELI  
FEDERICO e

ATTORE o RICORRENTE

e

INPS (C.F. 02121151001 ), con il patrocinio degli avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e  
CONVENUTO o RESISTENTE

EQUITALIA NORD SPA (C.F. 07244730961 ), con il patrocinio degli avv. e  
CONVENUTO o RESISTENTE

INARCASSA (C.F. 80122170584 ), con il patrocinio degli avv. PERUGINI PAOLA e  
NICOLODI ALESSANDRO (NCLLSN54R17D612Z) VIA MASACCIO, 210 50132 FIRENZE;

CONVENUTO o RESISTENTE


Oggi 14 gennaio 2016, innanzi al Giudice dott. Federica Ferrari sono comparsi l'avv Scala in sost  
avv Fedeli, l'avv Perugini e l'avv Demaestri.

I difensori discutono la causa.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito decide come da contestuale motivazione che in  
assenza delle parti provvede a depositare

Il Giudice  
dott. Federica Ferrari





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di PAVIA  
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 547/2015 R.G. promossa da:

████████████████████ (C.F. ████████████████████), con il patrocinio dell'avv. FEDELI FEDERICO ed elettivamente domiciliato in VIA RAFFAELLO SANZIO, 36 20149 MILANO, presso il difensore

RICORRENTE

contro

INPS (P.IVA 02121151001), con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e elettivamente domiciliato in I.N.P.S. SEDE - V.le C. Battisti, 23/25 Pavia.

RESISTENTE

INARCASSA (P.IVA 80122170584), con il patrocinio dell'avv. PERUGINI PAOLA e NICOLODI ALESSANDRO elettivamente domiciliato in VIA BELLI 47° presso lo studio del difensore avv perugini

RESISTENTE

EQUITALIA NORD SPA (P.IVA 07244730961),

RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO: e accertamento negativo obbligo iscrizione gestione separata, OPPOSIZIONE AVVISO DI ADDEBITO



CONCLUSIONI: COME IN ATTI

### FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 20.3.2015 [REDACTED], ingegnere libero professionista dal 2003 iscritto al relativo albo e dal 2006 dipendente full time dal 2006 in qualità di impiegato della Maxim Integrated Products, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2014 00056507000 000 emesso dall'INPS e notificato il 10.2.2015, con il quale gli era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 1027,36 pretesa a titolo di contributi oltre somme aggiuntive dovuti alla Gestione separata per l'anno 2007, nonché alla successiva richiesta di pagamento dei contributi per l'anno 2008 alla medesima gestione, richiesta datata 17.6.2014.

Chiedeva accertarsi in via preliminare la prescrizione degli importi dovuti e in via principale e nel merito la cancellazione della iscrizione alla gestione separata e la non debenza delle somme richieste per gli anni 2007 e 2008 nonché e in subordine la condanna di INACASSA alla restituzione del contributo integrativo versato

Costituitisi nel giudizio, INPS e INARCASSA hanno contestato l'ammissibilità e la fondatezza delle domande avversarie e ne hanno chiesto la reiezione. Equitalia Esatri era dichiarata contumace

La tesi dell'INPS non convince.

L'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 dispone quanto segue: *“A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”.*

Per risolvere i dubbi relativi alla individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione alla Gestione separata il legislatore è intervenuto con l'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 11/2011, prevedendo che *“L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995”*.

Si tratta evidentemente di una norma di interpretazione autentica avente efficacia retroattiva.

Con tale disposizione il legislatore ha quindi chiarito che l'iscrizione alla Gestione separata ha carattere residuale essendo obbligatoria solo per i lavoratori autonomi che esercitano una professione per la quale non sia obbligatoria l'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero per coloro che, pur iscritti, svolgano un'attività non soggetta a versamento contributivo agli enti di previdenza per i liberi professionisti.

Non può disconoscersi il fatto che il legislatore abbia avvertito l'esigenza di chiarire l'efficacia della norma primaria istitutiva sottraendo all'obbligo contributivo quanti esercitano una professione abituale, esclusiva o meno, per la quale sia richiesta l'iscrizione ad un apposito albo professionale. E' questo, incontrovertibilmente, il caso del ricorrente.

La norma interpretativa dell'art. 18, co. 12, d. l. 98/2011 chiarisce la *ratio* della gestione separata: assicurare una tutela previdenziale – e la loro partecipazione all'obbligo solidaristico sotteso alla relativa contribuzione – per i soggetti che, altrimenti, ne sarebbero privi. Ma il ricorrente, come s'è detto, è iscritto all'albo professionale degli ingegneri, oltre che, per il suo lavoro subordinato, alla gestione lavoratori dipendenti INPS.

La stessa norma, inoltre, non compie alcuna distinzione tra modalità di contribuzione, men che meno tra contribuzione soggettiva ed integrativa, sicché non trova riscontro la tesi dell'Istituto che la vorrebbe espressiva del principio per il quale ogni reddito



debba essere assoggettato, in quanto tale, all'obbligazione di natura previdenziale. Al contrario, l'art. 18, co. 12, fa esclusivo e reiterato riferimento alla "attività", senza invece considerare, ai fini dell'iscrizione, il diverso concetto di "reddito".

Pertanto, non rileva che il reddito percepito dal ricorrente nell'anno 2007 e 2008 sia stato assoggettato, in base all'ordinamento della Cassa di categoria, al solo c.d. contributo integrativo, commisurato al volume di affari soggetto ad IVA, ai sensi dell'art. 10 l. n. 6 del 1981, e dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere ed architetto, siano o meno iscritti alla Cassa, e non anche al contributo soggettivo di cui all'art. 9 della stessa legge, e tanto perché il ricorrente, in quanto lavoratore dipendente iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, non può contemporaneamente essere iscritto anche all'Inarcassa (art. 21, comma 5, l. n. 6/1981).

Nulla autorizza ad operare una distinzione tra la tipologia di versamenti contributivi (contributo soggettivo e contributo integrativo) per ritenere che essendo l'attività oggetto di causa assoggettata al secondo e non al primo, sia realizzata la condizione di legge per l'obbligo di iscrizione. (vd da ultimo sentenza n. 322/2015 Corte Appello Genova 28.12.2015)

Deve pertanto accogliersi la domanda dichiarandosi insussistente l'obbligo del ricorrente di iscrizione alla Gestione separata e di versamento dei contributi richiesti dall'INPS.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P . Q . M .

Visto l'art. 442 cpc

1. - In accoglimento del ricorso dichiara insussistente l'obbligo di iscrizione del ricorrente alla Gestione separata e, conseguentemente, insussistente l'obbligo di versamento dei contributi richiesti dall'INPS;
2. - condanna l'INPS al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi €1.500,00# per compensi, euro 43 per CU, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA.
3. - Compensa le ulteriori spese di lite; ✓

Pavia 14.1.2016

Il Giudice  
Federica Ferrari

